



COMUNE DI LIPARI  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
"Eolie, patrimonio dell'umanità"

N. 162/Reg. Delibere

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** conferimento incarico legale all'avv. Onofrio Natoli per l'esecuzione delle sentenze n. 315/2017 del Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto – sez- staccata Lipari e n. 252/2019 della Corte d'Appello di Messina, volte al recupero dei crediti in favore dell'Ente ed alla riacquisizione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campi da tennis)

L'anno **duemilaventitre** il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 17:50 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, **a seguito auto-convocazione**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

n° ordine	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	<b>Dr. Riccardo GULLO</b> - SINDACO	X	
2	<b>Rag. Saverio MERLINO</b> -Vice-Sindaco	X	
3	<b>Dott. Giovanni IACOLINO</b> -Assessore	X	
4	<b>D.ssa Lucy IACONO</b> -Assessore (M REVOLO)	X	
5	<b>D.ssa Cristina ROCCELLA</b> -Assessore (M REVOLO)	X	
6	<b>Salvatore PUGLISI</b> -Assessore	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>//</b>

Presiede il Sindaco: dr. Riccardo GULLO

Partecipa il Segretario Generale: Avv. Giuseppe Torre

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Dirigente del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole
- il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 17, lett. c) del R.O.G.U.S., parere favorevole

**VISTA** la proposta di deliberazione oggettivata presentata dal Dirigente Ufficio Legale e Contenzioso, avv. Giuseppe Torre, avente ad oggetto: “**conferimento incarico legale all’avv. Onofrio Natoli per l’esecuzione delle sentenze n. 315/2017 del Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto – sez- staccata Lipari e n. 252/2019 della Corte d’Appello di Messina, volte al recupero dei crediti in favore dell’Ente ed alla riacquisizione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campi da tennis), che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”);**

**RICHIAMATO** l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n°48/1991;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione come sopra individuata e formulata che compiegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.to “A”).

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**RAVVISATA** la necessità di dichiarare urgente e immediatamente esecutiva la presente deliberazione, al fine di porre in essere gli adempimenti successivi.

**VISTO** l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 n°44;

Per quanto sopra specificato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DICHIARA**

la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva



## COMUNE DI LIPARI

*Città Metropolitana di Messina*  
*\*Eolie Patrimonio dell'Umanità\**

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO	<b>Conferimento incarico legale all'avv. Onofrio Natoli per l'esecuzione delle sentenze n. 315/2017 del Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto – sez- staccata Lipari e n. 252/2019 della Corte d'Appello di Messina, volte al recupero dei crediti in favore dell'Ente ed alla riacquisizione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campi da tennis)</b>
---------	--

### *Premesso*

- **Che** con atto notificato ex art. 143 c.p.c. in data 17/11/2009, il Comune di Lipari conveniva in giudizio il sig. Riganò Massimo davanti al Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari per chiedere il rilascio di un immobile di proprietà del Comune di Lipari, libero e sgombro da persone e cose, ubicato in via Balestrieri (oggi via Falcone e Borsellino), stante l'inadempimento agli obblighi assunti quale locatario e per il mancato pagamento dei canoni di locazione;
- **Che** nell'ambito del predetto procedimento il Comune di Lipari chiedeva la condanna del sig. Riganò Massimo al pagamento dei canoni scaduti per un importo di € 11.116,74 ovvero in subordine quale indennità e ristoro a fronte della detenzione sine titulo, il riconoscimento dei consequenziali danni nella misura determinata in corso di causa o stabilita secondo equità;
- **Che** con sentenza n. 315/2017 pubblicata il 27/04/2017, R.G. n. 20250/2009, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di Lipari, definitivamente decidendo, *“riconosce e dichiara che il convenuto è tenuto a rilasciare, libero e sgombro di persone e cose ed a favore del Comune di Lipari, l'immobile sito in Lipari, via Balestrieri (oggi via Falcone e Borsellino) a causa dell'inadempimento agli obblighi assunti quale locatario e per mancato il pagamento dei canoni”* condannando il medesimo convenuto, sig. Riganò Massimo, al pagamento di € 11.116,74 per canoni pregressi e di € 2.500,00 per compensi, oltre € 218,00 per spese esenti.
- **Che** avverso la sentenza n. 315/2017 proponeva appello il sig. Riganò Massimo con atto di citazione del 12/07/2017 ed iscritto a ruolo in pari data, chiedendo, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva, la riforma integrale della decisione di primo grado ed il rigetto delle domande attoree;
- **Che** con sentenza n. 252/2019 pubblicata il 10/04/2019, R.G. 561/2017 e divenuta pienamente esecutiva, la Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Riganò Massimo avverso la sentenza n. 315/2017, condannava il Riganò alla restituzione immediata dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose, inoltre disponeva un risarcimento del danno in favore del Comune di Lipari quantificato nella misura di € 20.154,74 oltre interessi legali dalla domanda e dalle singole scadenze mensili successive;
- **Che** con la predetta sentenza n. 252/2019, la Corte d'Appello di Messina condannava il sig. Riganò anche alla refusione delle spese legali liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
- **Che** in data 24/02/2020 veniva notificata al Comune, a mezzo pec, cartella di pagamento n. 29520200000326450001, emessa da Riscossione Sicilia spa – Agente della Riscossione - prov. di

Messina, per omessa imposta di registro della sentenza n.315/2017, per un ammontare complessivo di € 604,94 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notificazione, pagamento intimato all'Ente quale condebitore solidale;

- **Che** con nota prot. 18262 del 24/11/2022 il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Lipari evidenziava che, nell'ambito del procedimento di revisione straordinaria dell'inventario dei beni immobili disponibili ed indisponibile dell'Ente, si accertava che l'immobile ubicato presso il complesso sportivo dei campi da tennis di via Falcone e Borsellino, oggetto della sentenza n. 252/2019 della Corte di Appello, non era stato ancora rilasciato dal detentore;

- **Che** il sig. Riganò Massimo, in esecuzione delle già menzionate sentenze n. 315/2017 del Tribunale di Barcellona P.di G. e n. 252/2019 della Corte di Appello di Messina è tenuto a restituire l'immobile ed a corrispondere all'Ente oltre che le spese legali dei due gradi di giudizio, anche tutti i canoni pregressi con aggravio di interessi ed un risarcimento di € 20.154,00 oltre interessi legali fino al soddisfo;

- **Che** allo stato attuale non risulta che l'immobile sia stato restituito al Comune di Lipari e, parimenti, non risultano effettuati i pagamenti disposti dalle predette sentenze, pertanto appare necessario provvedere al conferimento di un incarico legale esterno per l'urgente recupero delle somme in favore dell'Ente e per la riacquisizione dell'immobile sito in Via Falcone e Borsellino (presso i campi da tennis) in atto occupato, *sine titulo*, dal sig. Riganò Massimo e mai restituito al legittimo proprietario;

- **Che** nei primi due gradi di giudizio il Comune di Lipari è stato rappresentato e difeso per procura dall'Avv. Onofrio Natoli del Foro di Barcellona P.di G., con studio in Lipari, vico Tarpea, n. 5, nella qualità di avvocato supplente del legale dell'Ente, avv. Milena Sindoni, nominato con Determinazione Sindacale n. 2/10 del 05/01/2010, per la prosecuzione dell'attività difensiva e/o altra attività legale dovuta ad eventuali scadenze e procedure d'urgenza a causa dell'assenza del legale dell'Ente;

#### ***Accertato***

- **Che** la causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 20250/2009 Tribunale di Barcellona P.di G., così come il conseguente rito d'appello iscritto al R.G. n. 561/2017 Corte di Appello di Messina, procedimenti patrocinati per il Comune di Lipari dall'Avv. Onofrio Natoli, si sono conclusi in modo ampiamente positivo per l'Ente;

- **Che** nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 e di quello ulteriore di adeguatezza ed economicità, quanto alla dimostrazione di competenza e professionalità, il Comune di Lipari, ritiene di dover confermare, per continuità, l'incarico all'Avv. Onofrio Natoli del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, con studio in Lipari, vico Tarpea n. 5, il quale ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, per l'esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado e dunque per la predisposizione degli atti e delle azioni legali volte al recupero dei crediti ed alla riacquisizione dell'immobile comunale detenuto ed occupato *sine titulo*;

#### ***Dato atto***

- **Che** il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile, dal curriculum professionale;

- **Che** in ogni caso, l'economicità dell'incarico parimenti imposta dall'applicazione dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 resta garantita per effetto dell'applicazione, ritenuta irrinunciabile, da parte di questo Ente, dei parametri tariffari minimi di cui al D.M. n° 147/2022, e che l'incondizionata accettazione di tale criterio costituisce presupposto preliminare ed indefettibile per l'affidamento dell'incarico;

### ***Rilevato***

- **Che** con l'art 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato da ultimo con il D.M. n° 147/2022, il compenso per le procedure esecutive mobiliari (scaglione di riferimento tra € 26.000,00 fino ad € 52.000,00) relativamente alle fasi di studio, di istruttoria e di trattazione può essere fissato nella somma di € 1.161,55 (comprensivi di contributo unificato e spese non imponibili, IVA, CpA e R.A.), mentre il compenso per le procedure esecutive per consegna e rilascio in forma specifica, relativamente alle fasi di studio, istruttoria e di trattazione della controversia, può essere fissato nella somma di € 1.932,35 (comprensivi di contributo unificato e spese non imponibili, IVA, CpA e R.A.) in applicazione dei minimi tariffari forensi di cui al D.M. 147/2022;
- **Che** il compenso complessivo di € 3.093,90 (compresi contributi unificati, IVA, CpA e R.A.) come da allegato prospetto analitico, così determinato discende direttamente dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. n° 147/2022 e ciò, anche in relazione alla valutazione circa la complessità intrinseca della questione oltre che del significativo grado di conoscenza della medesima già acquisito dal Legale nel corso del precedente incarico;

### ***Ritenuto***

- Di conferire incarico legale all' avv. dall'Avv. Onofrio Natoli del Foro di Barcellona P.di G., con studio in Lipari, vico Tarpea, n. 5, per il recupero dei crediti vantati dell'Ente per effetto delle sentenze n. 315/2017 del Tribunale di Barcellona P.di G. e sentenza n. 252/2019 della Corte di Appello di Messina e per la riacquisizione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campetti da tennis) l'Ente;
- **Che** l'attivazione di forme di recupero da parte dell'Ente dei crediti pregressi scaturenti da sentenze favorevoli all'amministrazione risulta oggi di fondamentale importanza, sia al fine del miglioramento dei saldi di bilancio e di cassa, che per far fronte al pagamento delle stesse prestazioni di servizio rese dai legali incaricati o per la copertura di debiti fuori bilancio ed il rientro dagli sforamenti di eventuali parametri di deficitarietà strutturale;
- **Che** l'attivazione di dette forme di recupero appare assolutamente necessaria ai fini non soltanto del recupero in termini di performance organizzativa e della massima efficienza ed efficacia dell'apparato burocratico-amministrativo comunale, ma risulta viepiù necessaria, oltre che alla salvaguardia e sostegno degli equilibri economico-finanziari del Comune anche ai fini del rafforzamento della idea stessa di legalità e rispetto della correttezza dei rapporti tra cittadini-utenti e pubblica amministrazione che costituisce, del resto, un portato fondamentale delle stesse norme e principi in materia di anticorruzione;
- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, da ultimo con il D.M. n° 37/2018, il compenso per tale tipo di controversia può essere fissato nella somma complessiva di € 3.093,90 (compresa IVA, CpA, R.A. e contributo unificato) come da allegato prospetto analitico;
- **Che** tale importo, inserito anche nello schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere congiuntamente, viene comunque determinato in accordo con il predetto professionista, e che, in ogni

caso, l'accettazione delle citate condizioni per il pagamento del compenso nei limiti quivi stabiliti costituisce, come già detto, condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicché, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva e sostanziale accettazione del compenso nella misura e con i criteri quivi indicati e stabiliti;

- Che l'impegno contabile della spesa va quindi ripartito sul bilancio pluriennale tenendo conto a tal fine, che la fase di studio della controversia (1) per un importo complessivo di € 1.741,30 ricade quanto all'impegno di spesa, **nell'annualità 2023**, mentre la fase istruttoria e di trattazione (2) per un importo complessivo di € 1.352,60 va riportata, in termini di impegno contabile e di spesa, **al successivo anno 2024**;

- *Visto* l'allegato disciplinare d'incarico con cui vengono regolati i rapporti fra l'Ente ed il professionista incaricato;

- *Visto* lo Statuto Comunale;

- *Visto* L'O.AA.EE.LL.;

- *Ritenuto* necessario procedere con urgenza stante l'approssimarsi della prossima udienza;

### **Si propone**

1 - di conferire incarico legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016, all'**avv. Onofrio Natoli**, iscritto all'Ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, con studio in Lipari, vico Tarpea n. 5, per il recupero dei crediti vantati dell'Ente per effetto delle sentenze n. 315/2017 del Tribunale di Barcellona P.di G. e sentenza n. 252/2019 della Corte di Appello di Messina e per il rilascio di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campetti da tennis);

2. - di dare atto che, per i motivi sopra esposti, l'**avv. Onofrio Natoli**, quale difensore di fiducia viene munito del più ampio mandato di rappresentare e difendere il Comune di Lipari nel procedimento in questione, per dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente;

3 - di stabilire che il compenso massimo ed onnicomprensivo per il predetto incarico ammonta ad € **3.093,90** (compresi contributi unificati, IVA, CpA e R.A.) ) in applicazione dei minimi tariffari forensi di cui al D.M. 147/2022, come da allegato prospetto analitico e che eventuali deroghe alla misura massima del compenso possono essere richieste soltanto alle condizioni premiali previste dall'allegato disciplinare d'incarico il cui onere finanziario rimarrebbe, comunque, a carico della controparte soccombente;

4 - Di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento del predetto incarico pari ad € **3.093,90** (compresi contributi unificati, IVA, CpA e R.A.) ricade quanto all'impegno di spesa, per l'importo di € **1.741,30** al Cap. 138 nell'annualità 2023, e per l'importo di € **1.352,60** va riportata, in termini di impegno contabile e di spesa, al cap. 138 del successivo anno 2024;

5 -Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico per prestazioni professionali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

6 -Assegnare nell'immediato, al Segretario Generale quale Dirigente dell'Ufficio Contenzioso e Legale dell'Ente la somma di € **3.093,90** (compresi contributi unificati, IVA, CpA e R.A.) per le finalità di cui sopra demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

7 - di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma omnicomprensiva di **Euro € 3.093,90** (compresi contributi unificati, IVA, CpA e R.A.) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relative all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico.

8 - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente al recupero dei crediti vantati dal Comune di Lipari.

*Lipari, li 24/10/2023*

**per l'istruttoria**  
dr Giuseppe TORRE



**Il proponente**  
**SINDACO**  
dr. Riccardo GULLO



**Conferimento incarico legale all'avv. Onofrio Natoli per l'esecuzione delle sentenze n. 315/2017 del Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto – sez- staccata Lipari e n. 252/2019 della Corte d'Appello di Messina, volte al recupero dei crediti in favore dell'Ente ed alla riacquisizione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campetti da tennis)**

VALORE DELLA CONTROVERSIA e Scaglione di riferimento:  
da € 26.000,00 fino ad € 52.000,00

**PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI**

Descrizione	spese	compensi
Spese per contributo unificato	€ 173,00	
<b>Compensi</b> (valori minimi)		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 430,50
<b>2. - fase istruttoria e/o di trattazione</b>		€ 247,00
<b>Sub-totale</b>	<b>€ 173,00</b>	<b>€ 677,50</b>
spese generali 15%		€ 101,63
Sub-totale	€ 173,00	€ 779,13
CpA 4%		€ 31,17
IVA 22%		€ 178,26
<b>TOTALE SPESE E COMPENSI</b>		<b>€ 1.161,55</b>

**PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA**

Descrizione	spese	compensi
Spese per contributo unificato	€ 312,00	
<b>Compensi</b> (valori minimi)		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 430,50
<b>2. - fase istruttoria e/o di trattazione</b>		€ 680,00
<b>Sub-totale</b>	<b>€ 312,00</b>	<b>€ 1.110,50</b>
spese generali 15%		€ 166,58
Sub-totale	€ 312,00	€ 1.277,08
CpA 4%		€ 51,08
IVA 22%		€ 292,19
<b>TOTALE SPESE E COMPENSI</b>		<b>€ 1.932,35</b>

**N.B.:** ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12 il compenso va liquidato per fasi  
L'impegno contabile della spesa va quindi ripartito sul bilancio pluriennale tenendo conto a tal fine, che la **fase di studio (1)** ricade, quanto all'impegno di spesa, nell'annualità 2023 mentre la **fase istruttoria e/o di trattazione (2)** va riportata, in termini di impegno contabile e di spesa, al successivo anno 2024

**TOTALE COMPESSIVO SPESE E COMPENSI: € 3.093,90**

## ANNUALITA' 2023

### PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Descrizione	spese	compensi
Spese per contributo unificato	€ 173,00	
<b>Compensi</b> (valori minimi)		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 430,50
<b>2. - fase istruttoria e/o di trattazione</b>		€ 0,00
<b>Sub-totale</b>	€ 173,00	€ 430,50
spese generali 15%		€ 64,58
<b>Sub-totale</b>	€ 173,00	€ 495,08
CpA 4%		€ 19,80
IVA 22%		€ 113,27

**TOTALE SPESE E COMPENSI anno 2023** € **801,15**

### PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Descrizione	spese	compensi
Spese per contributo unificato	€ 312,00	
<b>Compensi</b> (valori minimi)		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 430,50
<b>2. - fase istruttoria e/o di trattazione</b>		€ 0,00
<b>Sub-totale</b>	€ 312,00	€ 430,50
spese generali 15%		€ 64,58
<b>Sub-totale</b>	€ 312,00	€ 495,08
CpA 4%		€ 19,80
IVA 22%		€ 113,27

**TOTALE SPESE E COMPENSI anno 2023** € **940,15**

**TOTALE SPESE E COMPENSI anno 2023: € 1.741,30**

## ANNUALITA' 2024

### PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Descrizione	spese	compensi
Spese per contributo unificato	€ 0,00	
<b>Compensi</b> (valori minimi)		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 0,00
<b>2. - fase istruttoria e/o di trattazione</b>		€ 247,00
<b>Sub-totale</b>	€ 0,00	€ 247,00
spese generali 15%		€ 37,05
<b>Sub-totale</b>	€ 0,00	€ 284,05
CpA 4%		€ 11,36
IVA 22%		€ 64,99

**TOTALE SPESE E COMPENSI anno 2024** € **360,40**

**PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA**

<b>Descrizione</b>	<b>spese</b>	<b>compensi</b>
Spese per contributo unificato	€ 0,00	
<b>Compensi</b> (valori minimi)		
<b>1. - fase di studio</b> della controversia		€ 0,00
<b>2. - fase istruttoria e/o di trattazione</b>		€ 680,00
<b>Sub-totale</b>	€ 0,00	€ 680,00
spese generali 15%		€ 102,00
<b>Sub-totale</b>	€ 0,00	€ 782,00
CpA 4%		€ 31,28
IVA 22%		€ 178,92

**TOTALE SPESE E COMPENSI anno 2024 € 992,20**

**TOTALE SPESE E COMPENSI anno 2024: € 1.352,60**

***N.B.:*** ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12 il compenso va liquidato per fasi

L'impegno contabile della spesa va quindi ripartito sul bilancio pluriennale tenendo conto a tal fine, che la **fase di studio (1)** ricade, quanto all'impegno di spesa, nell'annualità 2023 mentre la **fase istruttoria e/o di trattazione (2)** va riportata, in termini di impegno contabile e di spesa, al successivo anno 2024



# Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina  
Eolie, Patrimonio dell'Umanità



II Settore: Economico - Finanziario  
III Servizio Tributi

Web: <http://www.comunelipari.gov.it/> – PEC: [info@pec.comunelipari.it](mailto:info@pec.comunelipari.it) – Tel.: 0909887.111-  
P.zza Mazzini n.1 – 98055 Lipari (ME) – C.F.: 00387830839 – P.I.: 00717150833

## SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

TRA

il Comune di Lipari ( di seguito: Comune ), C.F. 00387830839, in persona del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale  
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in  
qualità di \_\_\_\_\_,

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, con studio legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_,

premessi che:

- **Che** con atto notificato ex art. 143 c.p.c. in data 17/11/2009, il Comune di Lipari conveniva in giudizio il sig. Riganò Massimo davanti al Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari per chiedere il rilascio di un immobile di proprietà del Comune di Lipari, libero e sgombro da persone e cose, ubicato in via Balestrieri (oggi via Falcone e Borsellino), stante l'inadempimento agli obblighi assunti quale locatario e per il mancato pagamento dei canoni di locazione;
- **Che** nell'ambito del predetto procedimento il Comune di Lipari chiedeva la condanna del sig. Riganò Massimo al pagamento dei canoni scaduti per un importo di € 11.116,74 ovvero in subordine quale indennità e ristoro a fronte della detenzione sine titulo, il riconoscimento dei consequenziali danni nella misura determinata in corso di causa o stabilita secondo equità;
- **Che** con sentenza n. 315/2017 pubblicata il 27/04/2017, R.G. n. 20250/2009, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di Lipari, definitivamente decidendo, “*riconosce e dichiara che il convenuto è tenuto a rilasciare, libero e sgombro da persone e cose ed a favore del Comune di Lipari, l'immobile sito in Lipari, via Balestrieri (oggi via Falcone e Borsellino) a causa dell'inadempimento agli obblighi assunti quale locatario e per mancato il pagamento dei canoni*” condannando il medesimo convenuto, sig. Riganò Massimo, al pagamento di € 11.116,74 per canoni pregressi e di € 2.500,00 per compensi, oltre € 218,00 per spese esenti.
- **Che** avverso la sentenza n. 315/2017 proponeva appello il sig. Riganò Massimo con atto di citazione del 12/07/2017 ed iscritto a ruolo in pari data, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma integrale della decisione di primo grado ed il rigetto delle domande attoree;
- **Che** con sentenza n. 252/2019 pubblicata il 10/04/2019, R.G. 561/2017 e divenuta pienamente esecutiva, la Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Riganò Massimo avverso la sentenza n. 315/2017, condannava il Riganò alla restituzione immediata dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose, inoltre disponeva un risarcimento del danno in favore del Comune di Lipari quantificato nella misura di € 20.154,74 oltre interessi legali dalla domanda e dalle singole scadenze mensili successive;
- **Che** con la predetta sentenza n. 252/2019, la Corte d'Appello di Messina condannava il sig. Riganò anche alla refusione delle spese legali liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
- **Che** il sig. Riganò Massimo, in esecuzione delle già menzionate sentenze n. 315/2017 del Tribunale di Barcellona P.di G. e n. 252/2019 della Corte di Appello di Messina è tenuto a restituire l'immobile ed a corrispondere all'Ente

oltre che le spese legali dei due gradi di giudizio, anche tutti i canoni pregressi con aggravio di interessi ed un risarcimento di € 20.154,00 oltre interessi legali fino al soddisfo;

- **Che allo stato attuale l'immobile non è stato restituito al Comune di Lipari e, parimenti, non risultano effettuati i pagamenti disposti dalle predette sentenze, pertanto appare necessario provvedere al conferimento di un incarico legale esterno per l'urgente recupero delle somme in favore dell'Ente e per la riacquisizione dell'immobile sito in Via Falcone e Borsellino (presso i campi da tennis) in atto occupato, *sine titulo*, dal sig. Riganò Massimo e mai restituito al legittimo proprietario;**

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1 ) L'incarico ha per oggetto il recupero dei crediti vantati dal Comune di Lipari nei confronti del sig. Riganò Massimo, in esecuzione delle sentenze n. 315/2017 del Tribunale di Barcellona P.di G. e n. 252/2019 della Corte di Appello di Messina e la riacquisizione dell'immobile sito in Via Falcone e Borsellino (presso i campi da tennis) in atto occupato, *sine titulo*, dal sig. Riganò Massimo e mai restituito al legittimo proprietario. L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi della procedura il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2 ) Il compenso che il Comune corrisponderà al difensore, è pari ad **€ 3.093,90** (compresi contributi unificati, IVA, CpA e R.A.) ed al lordo di ogni onere fiscale, in applicazione dei minimi tariffari forensi di cui al D.M. 147/2022 sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.

3 ) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del difensore incaricato, previa presentazione di fatturazione elettronica, una somma a titolo di acconto compresa nell'importo di cui al prospetto analitico redatto ai minimi del D.M. 147/2022 ed allegato alla deliberazione di incarico, nonchè al presente disciplinare, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi.

4 ) Il difensore s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il difensore assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il difensore incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5 ) Il difensore incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte ( o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica ) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il difensore nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6 ) Al difensore non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il difensore incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliato, la scelta è fatta liberamente dal difensore incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliato non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7 ) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al difensore nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

8 ) Il difensore ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

9 ) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal difensore.

10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, informa il difensore, il quale ne prende atto, che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

12) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

13) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del difensore incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

**Proposta di deliberazione riportante all'oggetto:** Conferimento incarico legale all'avv. Onofrio Natoli per l'esecuzione delle sentenze n. 315/2017 del Trib. di Barcellona Pozzo di Gotto – sez-staccata Lipari e n. 252/2019 della Corte d'Appello di Messina, volte al recupero dei crediti in favore dell'Ente ed alla riacquisizione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Falcone e Borsellino snc (presso campi da tennis)

Pareri ai sensi art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 12 legge regionale n. 30/2000

Settore: **Ufficio Legale e Contenzioso**

Servizio:

Ufficio:

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Lipari, 26/10/2023

**Il Dirigente**  
**Ufficio Legale e Contenzioso**  
(Avv. Giuseppe Torre)



**SETTORE SECONDO "ECONOMICO FINANZIARIO"**

Per la regolarità contabile si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Lipari, 24-10-2023

**Il Dirigente**  
(Dott. Carmelo Calabrese)




**IL SEGRETARIO GENERALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

**FAVOREVOLE**


Lipari, 24/10/2023

**Il Segretario Generale**  
(Avv. Giuseppe Torre)



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore Anziano



**Il Sindaco**  
dr. Riccardo GULLO



**Il Segretario Generale**  
Avv. Giuseppe Torre



---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n° \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

**L'addetto alla pubblicazione**

Sig. \_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 DIC 1991, n. 44:

- [ ] è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.1 comma 1):  
[ ] con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari art. 4, comma 3 e 4 della L.R.  
n°23/97

Dalla Residenza Municipale,

**Il Segretario Generale**  
dr. Giuseppe TORRE

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
b)  perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale,

**Il Segretario Generale**  
Avv. Giuseppe Torre



---

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione agli Uffici:

Lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

---